

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. T.A. ricorre, personalmente, avverso la sentenza 5 ottobre 2012 della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza 9 novembre 2009 del Tribunale monocratico di Foggia, sezione di Cerignola, di condanna per il delitto di evasione (fatti (OMISSIS) con recidiva reiterata).

2. l'impugnazione è composta di due motivi, entrambi inammissibili.

Con un primo motivo viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della mancata audizione del teste Tartaglia, titolare del negozio, nel quale il ricorrente era entrato per saldare un debito di 20 Euro per articoli sportivi acquistati giorni prima dai figli.

L'esame del teste era finalizzato a provare che la deviazione, dal percorso fissato per l'autorizzata attività lavorativa, fu di brevissima durata e tale da escludere una elusione degli obblighi e l'integrazione probatoria era dovuta ex art. 603 c.p.p., comma 3 per la sua indispensabilità ai fini del giudizio di responsabilità penale.

Con un secondo motivo si lamenta che nella specie il negozio del Tartaglia era nel tragitto che collegava il luogo degli arresti domiciliari con i terreni agricoli dove veniva svolto il lavoro dipendente, e l'imputato vi si stava appunto recando.

3. Ritiene la Corte che nessuna delle due doglianze sia ammissibile.

Innanzitutto, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità, quando - come nella specie- la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado, si fonda su elementi più che sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (cass. pen. sez. 6, 40496/2009 Rv. 245009).

Massime precedenti Conformi: N. 889X del 2000 Rv. 217209, N. 5782 del 2007 Rv. 236064).

In secondo luogo, la compatibilità dell'accertata violazione rispetto al tragitto consentito ed autorizzato dal luogo degli arresti alle zone di lavoro, non rileva considerato che la violazione è consistita nello "stazionamento e permanenza spazio-temporale" in luoghi e tempi incompatibili con la concessa autorizzazione all'allontanamento.

4. Nella specie il reato risulta commesso il (OMISSIS), l'illecito quindi, pur valutati i tempi di sospensione del processo, sarebbe prescritto.

Peraltro è noto, per risalente giurisprudenza della Corte, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto l'immediata declaratoria delle cause contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen. la quale presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo (Sez. 5, 13263/1999, Faroni e 1761 del 12 ottobre 1999, Virdis):

realtà questa che non si verifica nel caso di specie, trattandosi di gravame originariamente inammissibile, il quale rende impossibile ogni accertamento diverso da quello diretto all'individuazione dell'impossibilità di giudicare, in quanto inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).

Diritto

PQM

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2013